



COMUNE DI VAL BREMBILLA
Provincia di Bergamo

NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

INDICE

- Art. 01 Oggetto del Regolamento***
- Art. 02 Bacini di utenza***
- Art. 03 Modalità di svolgimento del servizio***
- Art. 04 Pagamento del servizio***
- Art. 05 Agevolazioni tariffarie***
- Art. 06 Iscrizioni***
- Art. 07 Servizi di linea pubblica***
- Art. 08 Rimborsi ed Esenzioni***
- Art. 09 Validità del servizio***
- Art. 10 Deroghe***
- Art. 11 Modalità di pagamento delle tariffe***
- Art. 12 Trattamento dei dati***
- Art. 13 Disposizioni finali***
- Art. 14 Entrata in vigore***

Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2021

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 06/09/2023

Art. 01 Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del Regolamento è il trasporto scolastico giornaliero delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale di Val Brembilla, di seguito elencate:

- scuola dell'infanzia paritaria "SS. Innocenti", via Stefano Scaglia 4, convenzionata con il Comune di Val Brembilla;
- scuola primaria "Don Leone Locatelli", via Villaggio Europa 15;
- scuola secondaria di 1° grado "Giovanni XXIII", via Valletta 20.

2. I giorni di svolgimento del servizio saranno quelli previsti dal calendario scolastico, con interruzione per le festività natalizie e pasquali, le altre festività civili e religiose nonché le sospensioni previste dal calendario scolastico approvato da Regione Lombardia, oltre a quelle previste dall'Istituto Comprensivo di Val Brembilla e dalla scuola d'infanzia "SS. Innocenti" di Val Brembilla per ciascun anno scolastico.

3. Il servizio di trasporto scolastico, unitamente alle altre attività organizzate dall'Amministrazione comunale, concorre alla realizzazione del diritto allo studio e persegue l'obiettivo di assicurare, favorire ed estendere la frequenza della scuola dell'obbligo.

4. Il servizio di trasporto scolastico è gestito dal Comune in osservanza dei seguenti disposti:

- l'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 c.d. buona scuola (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.) stabilisce che *"Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati"*
- l'art. 7 comma 2 della Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007, (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione) della Regione Lombardia prevede che *"I servizi del sistema educativo di istruzione e formazione comprendono sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute"*.
- la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Sistema Educativo e Diritto allo Studio e Istruzione e Formazione Professionale e Diritto Allo Studio istituita presso la Giunta della Regione Lombardia, ha specificato con comunicazione avente come oggetto "Indicazioni e chiarimenti sulla programmazione e gestione dei servizi inerenti all'esercizio del diritto allo studio" protocollata E1.2018.0534582 del 21-11-2018 che *"In attuazione della legislazione statale e regionale, i comuni assicurano, nei limiti delle effettive necessità, il servizio di trasporto scolastico agli studenti frequentanti i percorsi di istruzione primaria e secondaria di primo grado - in particolare nei territori non coperti da servizi di trasporto pubblico - improntando la propria azione a criteri di efficacia, economicità e qualità, compatibilmente con i vincoli economico-finanziari e secondo criteri e modalità organizzative definiti dai regolamenti comunali"*;

Art. 02 Bacini di utenza

1. Il servizio di trasporto scolastico viene utilizzato solo dagli alunni iscritti al servizio in oggetto (servizio a domanda individuale).

2. Il Comune si impegna, tramite i propri uffici, a comunicare all'appaltatore o affidatario del servizio, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, l'elenco degli utenti con la relativa tratta. Sulla base dei dati trasmessi e alle esigenze che di anno in anno si presenteranno (numero e provenienza alunni da trasportare, diversa determinazione dei calendari e degli orari scolastici, ecc.), dovranno essere definite, di concerto tra Comune e ditta appaltatrice, le modalità organizzative del servizio.

Art. 03 Modalità di svolgimento del servizio

1. Le fermate dei bus adibiti al servizio di trasporto scolastico comunale vengono effettuate ai margini delle vie pubbliche, solo lungo la via principale e non sono previste deviazioni secondarie rispetto alle vie interessate dal servizio.
2. Gli alunni della scuola dell'infanzia sono presi e lasciati all'entrata dell'Istituto "Fondazione Scuola dell'Infanzia SS. Innocenti", gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado sono tutti presi e lasciati all'entrata della scuola primaria (via Villaggio Europa, 15).
3. Sui tutti i mezzi adibiti a servizio di trasporto scolastico comunale per gli alunni della scuola dell'infanzia è presente un accompagnatore. L'accompagnatore esercita un'attenta sorveglianza sugli alunni sia durante il tragitto sia nei momenti di salita e discesa dal mezzo, assicurandosi, con la collaborazione del conducente, che alla discesa di ogni alunno sia presente un adulto, che prenda in consegna il minore; ove non ci sia alcun adulto al ritiro alla fermata, l'alunno verrà riaccompagnato alla scuola di appartenenza.

Art. 04 Pagamento del servizio

1. Gli utenti del servizio di trasporto scolastico comunale sono chiamati a concorrere al pagamento del servizio a seconda delle loro capacità contributive, nonché in funzione della situazione economica del nucleo familiare, con riguardo al reddito ISEE così come definito dalla normativa vigente in materia.
2. La definizione della quota di compartecipazione, stabilita ogni anno dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, risponde a criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle reali risorse della persona, al fine di garantire il soggetto fragile, ma devono essere garantite, per analogia, le risorse pubbliche necessarie a dare continuità agli stessi servizi a cui accede il cittadino.
3. Il servizio comunale competente, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con adeguato provvedimento, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali l'accesso alla prestazione sociale agevolata, costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale.

Art. 05 Agevolazioni tariffarie

1. Per usufruire delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 4 del presente regolamento, i richiedenti devono presentare l'attestazione ISEE del nucleo familiare. L'attestazione ISEE, rilasciata secondo la normativa vigente in materia, deve essere in corso di validità. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.
2. La presentazione dell'attestazione ISEE non è soggetta al termine di cui al comma 1 dell'art. 6, ma il beneficio derivante non si applica alle rette già emesse.
3. La mancata presentazione dell'attestazione ISEE comporta il pagamento della tariffa più elevata.
4. Per le famiglie con più bambini iscritti al servizio la tariffa viene ridotta per il secondo figlio e successivi secondo quanto stabilito ogni anno dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art. 06 Iscrizioni

1. I richiedenti il servizio devono produrre all'ufficio scuola del Comune, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, la domanda di iscrizione al servizio su apposito modulo comunale.
2. Sul presente modulo va chiaramente indicata la TRATTA usufruita dall'alunno sia per il viaggio di

ANDATA che per il viaggio di RITORNO, che possono essere diverse, ma non suscettibili di modifica giornaliera. Non sono possibili variazioni di TRATTA rispetto a quelle dichiarate in fase di iscrizione al servizio se non in casi eccezionali e a seguito di proposta motivata da parte dell'utenza. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei posti sui mezzi già adibiti del servizio.

3. Il mancato rispetto della precisa scadenza di presentazione dell'iscrizione al servizio (comma 1 del presente articolo), comporta l'applicazione di una penale di € 25,00 da applicarsi una sola volta per ciascun nucleo familiare.

4. In deroga a quanto previsto dal 1° comma è possibile iscrivere gli alunni successivamente all'inizio del servizio. In tal caso, l'accoglimento dell'iscrizione è subordinato alla disponibilità dei posti sui mezzi già adibiti del servizio.

Art. 07 Servizi di linea pubblica

1. Gli alunni che utilizzano per recarsi a scuola (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del capoluogo di Val Brembilla) i servizi di linea pubblica, pagheranno l'abbonamento direttamente alla ditta concessionaria del trasporto di linea secondo le tariffe da questa applicate, rimanendo il rapporto fra ditta di trasporto e utente estraneo alla sfera giuridica del Comune di Val Brembilla.

Art. 08 Rimborsi ed Esenzioni

1. Gli alunni che utilizzano la linea pubblica avranno diritto alle riduzioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

2. Gli aventi diritto godranno delle riduzioni mediante rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale della differenza fra quanto effettivamente pagato e quanto avrebbero pagato usufruendo del trasporto scolastico comunale e dei benefici di cui ai richiamati articoli.

3. Il rimborso sarà concesso a seguito di presentazione dei seguenti documenti:

- fotocopia dei documenti di viaggio comprovanti la spesa sostenuta;
- attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità, per la richiesta di riduzione ex art. 5;
- dichiarazione del numero totale di figli che usufruiscono di servizi di trasporto di linea, per la richiesta di riduzione ex art. 5;

4. Gli alunni che per percorrere differenti tratte, per motivi di organizzazione familiare, utilizzano quotidianamente per esclusivi fini di trasporto scolastico sia la linea pubblica sia la linea comunale, sono esentati dalla compartecipazione alla spesa previa presentazione di motivata domanda secondo le modalità sopra descritte, solo laddove non esiste la linea comunale.

Art. 09 Validità del servizio

1. Il servizio di trasporto ha validità annua, pertanto l'iscrizione a tale servizio comporta il pagamento dell'intera retta, anche se non usufruito per intero, quindi per la sola tratta di ANDATA o di RITORNO.

Art. 10 Deroghe

1. In deroga a quanto disposto all'art. 6 comma 3:

- Per gli alunni la cui famiglia iscrive per la prima volta un figlio al servizio di trasporto scolastico

comunale;

- Per alunni la cui famiglia iscrive il figlio al servizio di trasporto scolastico comunale successivamente alla data del 31 dicembre.

2. In deroga a quanto disposto all'art. 09:

- Per alunni che usufruiscono del servizio successivamente alla data del 31 dicembre è dovuto il pagamento delle sole mensilità effettive di fruizione del servizio;
- Le rinunce al servizio durante l'anno scolastico devono trovare debita giustificazione scritta, da inoltrarsi all'Ufficio Pubblica Istruzione, e comportano l'esenzione dal pagamento delle mensilità di cui non si è usufruito del servizio.
-

Art.11 Modalità di pagamento delle tariffe

1. Gli avvisi di pagamento delle rette vengono fatti recapitare alle singole famiglie interessate da parte dell'ufficio comunale competente mediante bollettino PagoPA, su quale sarà indicata la relativa scadenza

Art. 12 Trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 adeguato al GDPR Regolamento (UE) n. 2016/679 con D. Lgs. 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che il Comune di Val Brembilla, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (art. 13 Regolamento UE 679/2016/UE e Codice Privacy 196/2003).

2. Il Comune di Val Brembilla garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

3. Per quanto riguardala complessiva normativa e alle specifiche in materia si rimanda al seguente link del sito internet comunale: <https://www.comune.valbrembilla.bg.it/informative-sulla-privacy>

Art. 13 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia di ordinamento sulle autonomie locali, sulla organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla pubblica istruzione, alle leggi in materia di trasporto scolastico, allo statuto comunale e al regolamento comunale degli uffici e dei servizi.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento, costituito di n. 14Articoli, entra in vigore dalla data della sua approvazione.